

Pubblicato il 12/01/2024

N. 00656/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 16884/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

### ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16884 del 2023, proposto da

Fondazione **Campus Studi Martino**, Giovanni **Martino**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Milena Assirelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

#### *contro*

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. in Pers. del Leg. Rap. Pro Tempore, non costituito in giudizio;

#### *nei confronti*

Università degli **Studi** Milano Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico A. Gemelli, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari*

del decreto 1488/2023 con allegato n 2 che dichiara la non ammissione di parte ricorrente al cofinanziamento per la costruzione di alloggi per studenti universitari finanziati con i fondi del PNRR.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Università degli **Studi** Milano Bicocca e di Università Cattolica del Sacro Cuore Policlinico A Gemelli;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che con il proposto gravame la Fondazione odierna ricorrente ha contestato il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca in epigrafe indicato, recante l'individuazione dei *“progetti ammessi al cofinanziamento”* nella fattispecie di cui trattasi, relativamente alla mancata ammissione al finanziamento dei progetti presentati dalla medesima parte ricorrente (in base al combinato disposto dell'art. 3 e dell'allegato B del gravato D.M. n. 1488/2023, incluso nel doc. n. 1 unito all'atto di ricorso);

Rilevato, sulla base di quanto emerge dal fascicolo di causa, che il proposto ricorso è stato notificato ad almeno un controinteressato ex art. 41, co. 2, cod. proc. amm., nella specie costituito da una delle istituzioni universitarie ammesse al finanziamento pubblico in considerazione;

Ritenuto dunque che occorra, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *“per pubblici proclami”* tramite pubblicazione sul sito web del Ministero dell'Università e della Ricerca, con le modalità prescritte nell'ordinanza TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 22 febbraio 2023, n. 3048;

Ritenuto sul punto che le previste pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del

compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal primo adempimento;

Ritenuto altresì di dover acquisire, ai fini del decidere, gli atti inerenti all'espletato procedimento conducente alla determinazione di mancata ammissione dell'odierna ricorrente al cofinanziamento di cui trattasi per i progetti presentati (disposta con il gravato decreto ministeriale per la parte espressamente contestata), unitamente ad una relazione di chiarimenti del resistente Ministero sui fatti di causa alla luce delle doglianze articolate in ricorso;

Ritenuto di dover assegnare all'onerato Ministero un termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza (ovvero dalla sua notifica, se anteriore) per il deposito della richiesta documentazione;

Ritenuto di fissare per il prosieguo della trattazione cautelare la camera di consiglio del 6 marzo 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Dispone l'incombente istruttorio di cui alla parte motiva.

Fissa per il prosieguo della trattazione cautelare la camera di consiglio del 6 marzo 2024, ore di rito.

La presente ordinanza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Chiara Cavallari, Referendario, Estensore

Massimiliano Scalise, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Chiara Cavallari**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**